

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1892-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 1989 – dei commi 4, 5, e 6 dell'articolo 2 dal

DISEGNO DI LEGGE N. 1892

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)»

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del Titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. I decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1987, n. 417, siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai precedenti commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.